

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 10

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO MTR-3 DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER GLI
ANNI 2026 - 2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO
2026.**

L'anno duemilaventisei, addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:20**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. RIBET ARIANNA	Giust.
3. BREUSA Ivano	Sì
4. PEYRONEL Alessandro	Sì
5. SANMARTINO PIERO	Sì
6. FAVETTO Andrea	Sì
7. BREUSA CLAUDIO	Sì
8. QUERCIA ILENIA	Sì
9. CHIAVAZZA GABRIELE	Giust.
10. SCONTUS Annalisa	Sì
11. PORPORATO Pier Paolo Ettore	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale PORCINO dr. GIOVANNI ANDREA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-3 DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER GLI ANNI 2026 - 2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che all'art. 8 comma 1 recita: *"Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento"*;

la legge 27 luglio 2000, n. 212;

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
le deliberazioni dell'ARERA n. 443/2019, n. 444/2019, n. 57/2020, n. 158/2020, n. 2/2020, n. 238/2020 e n. 493/2020 con cui sono stati definiti i criteri per la redazione dei piani economico-finanziari TARI adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 con la quale vengono definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;
la deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 relativo al terzo periodo regolatorio (MTR-3) 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25/02/2022, n. 15 con il quale viene previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale, a partire dall'esercizio 2026, viene posticipato dal 30 aprile al 31 luglio il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

RAMMENTATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale 24/10/2002, n. 24, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Pomaretto, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

RILEVATO che in ottemperanza all'art. 7 della deliberazione Arera n. 397/2025/R/rif., l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026, predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 06 in data 20.07.2026, ad oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) – AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE (2026-2029) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PREDISPOSTO DAL CONSORZIO ACEA PINEROLESE. VALIDAZIONE E DETERMINAZIONI, con cui veniva approvato il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, costituito dai Pef dei 47 comuni facenti parte del bacino;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2026 – 2028, elaborato in conformità alle previsioni di cui al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3, stabilito da ARERA con la Deliberazione 397/2025/R/RIF per regolare i costi e le tariffe del servizio dei rifiuti urbani nel quadriennio 2026–2029, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile, e sia di costo fisso, anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario trasmesso in data 22.07.2026 dal soggetto gestore ed elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3, stabilito da ARERA con la Deliberazione 397/2025/R/RIF, ammonta per l'annualità 2026 ad € 125.663,00;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2026 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno in corso pari ad € 125.663,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 15.780,00

COSTI VARIABILI € 109.883,00

RILEVATO CHE:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in 71,42 % a carico delle utenze domestiche e 28,58% a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.09 in data 29.04.2025, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2025, e ritenuto di confermare la medesima ripartizione fra quota fissa e quota variabile:

Utenze domestiche	Quota fissa	92%	Quota variabile	74,80%
Utenze non domestiche	Quota fissa	8%	Quota variabile	25,20%

CONSDIERATO che il totale PEF lordo IVA pari a 125.663,00 viene garantito dalla copertura del 100% a carico degli utenti;

RITENUTO di mantenere inalterata la ripartizione fra costi fissi e costi variabili per l'anno 2026, garantendo il gettito totale per la copertura al 100 da parte degli utenti del PEF 2026;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, secondo il metodo normalizzato MTR-3 (deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF, e relativi allegati – periodo regolatorio 2026-2029);

RITENUTO quindi opportuno approvare il piano finanziario al fine di predisporre le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2026;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui al Metodo Tariffario Rifiuti MTR– 3;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*
- *“15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla

città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

UDITO l'intervento del Sindaco;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 09 consiglieri presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Segretario Comunale:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di prendere atto del Piano Finanziario TARI del Comune di Pomaretto per il quadriennio 2026-2029, allegato alla presente, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 06 del 20.07.2026, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2026, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2026;
- 4) di quantificare in € 125.663,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e s.m.i., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio Acea Pinerolese al fine della trasmissione dello stesso all'Autorità entro sessanta giorni dalla sua adozione, come previsto all'art. 7 della deliberazione Arera n. 397/2025/R/rif;
- 7) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente;

9) di stabilire le scadenze della TARI come segue:

n. 02 rate: 30.09.2026 acconto
 30.11.2026 saldo o unica soluzione

10) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;

11) di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
PORCINO dr. GIOVANNI ANDREA